

STATUTO DEL CAPITOLO METROPOLITANO DELL'ARCIDIOCESI DI LECCE

CAP. I

COMPITI DEL CAPITOLO

Art. 1

Sulla base delle Tavole di fondazione, a norma delle vigenti disposizioni canoniche, sussiste e gode di personalità giuridica il Reverendo Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Lecce.

Art. 2

Il Capitolo dei Canonici è il collegio di sacerdoti a cui spetta assolvere alle funzioni liturgiche più solenni nella chiesa Cattedrale di Lecce; spetta al Capitolo adempiere i compiti che gli vengono affidati dall'Arcivescovo (cfr. can. 503 del C.J.C.).

Nello spirito del n. 41 della Costituzione sulla Sacra Liturgia *Sacrosanctum Concilium*, il Capitolo dei canonici vuol esprimere la vicinanza del presbiterio all'Arcivescovo nell'atto di presiedere la Liturgia nella chiesa Cattedrale.

In particolare, il Capitolo è tenuto:

- a) partecipare alle solenni liturgie presiedute dall'Arcivescovo;
- b) celebrare nelle domeniche e festività di precetto la santa Messa in Cattedrale e la Liturgia delle Ore nelle modalità e i tempi stabiliti dal Capitolo d'intesa con il canonico parroco della Cattedrale;
- c) attendere all'azione liturgica in Cattedrale, in particolare al sacramento

- della Penitenza;
- d) attendere ai compiti ed esprimere i pareri richiesti dall' Arcivescovo;

Art. 3

Il Capitolo ha diritto di precedenza nell'installarsi sugli scanni canonicali nella Cattedrale.

Il servizio dei canonici è compiuto in forma gratuita.

CAPO II

COMPOSIZIONE DEL CAPITOLO

Art. 4

§1 — Il Capitolo Metropolitano si compone di Canonici *effettivi de numero*, di Canonici *sovranumerari*, di Canonici *durante munere* e dei Canonici onorari.

§ 2 — I Canonici *effettivi de numero* sono nominati dall'Arcivescovo a tempo indeterminato, in numero massimo di 10 unità, sentito il parere dei canonici *effettivi de numero* del Capitolo, e sono tenuti ad assolvere tutti gli obblighi derivanti dall'ufficio, possono esercitare i diritti e godere dei privilegi che tale Ufficio comporta, hanno voce attiva e passiva, determinando con il loro voto gli atti collegiali.

§ 3 — I Canonici che hanno compiuto gli 85 anni di età o che per ragioni di salute sono di fatto stabilmente impediti ad assolvere all'Ufficio canonico o che hanno cessato di essere *effettivi de numero* per loro rinuncia espressa oppure in quanto esercitano il loro ministero prevalentemente fuori dall'Arcidiocesi, sono dichiarati onorari: sono dispensati dagli impegni

capitolari, mantenendo tutti i diritti acquisiti; partecipano alle attività del Capitolo, mantenendo tutte le prerogative connesse al loro ufficio.

§ 4 — Il Capitolo può avere anche dei Canonici onorari, scelti e nominati dall'Arcivescovo per meriti particolari e per aver dato lustro al presbiterio.

§ 5 — I Canonici onorari, pur non essendo obbligati al servizio corale, sono caldamente invitati a parteciparvi. Non prendono però parte alle adunanze e alle decisioni capitolari non avendo voce né attiva, né passiva e non potendo esercitare alcun Ufficio all'interno del Capitolo.

§ 6 — L'età necessaria per poter essere annoverato tra *i Canonici effettivi de numero* della Cattedrale è di almeno 45 anni.

§ 7 — Sono canonici *sovrannumerari* i presbiteri che vengano ritenuti idonei all'ufficio dall'Arcivescovo, udito il parere del Capitolo. Essi godono degli stessi obblighi e diritti dei Canonici effettivi, ad eccezione di quanto riservato esclusivamente a questi ultimi, e durano in carica due anni.

§ 8 — Sono canonici *durante munere* quei presbiteri che, in considerazione del loro incarico pastorale, possono contribuire al decoro delle Celebrazioni in Cattedrale. Nello specifico, si annoverano tra detti canonici, a meno che non siano già canonici effettivi o sovrannumerari o onorari:

- Il Vicario Generale, il Moderatore di Curia e i Vicari Episcopali incardinati nell'Arcidiocesi
- I parroci e gli eventuali vicari parrocchiali delle Parrocchie del Centro storico della Città di Lecce;
- Il reverendo sacerdote Segretario Arcivescovile;
- I reverendi sacerdoti che prestano servizio presso il Seminario minore Arcivescovile;

Resta inteso che i canonici *durante munere* hanno voce attiva e passiva nel

Capitolo Metropolitano e decadono automaticamente nel momento in cui cessano l'incarico per cui sono annoverati tra i canonici.

Art. 5

Tutti i Canonici sono nominati dall'Arcivescovo, udito il Capitolo, tra i presbiteri diocesani che si distinguano per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il ministero sacerdotale (cfr. can. 509 del CIC).

Ogni nuovo Canonico prenderà possesso del proprio ufficio attraverso la Professione di fede da emettere davanti all'Arcivescovo. Solo i nuovi canonici effettivi riceveranno poi, in Cattedrale, durante una celebrazione, l'immissione nel nuovo ufficio (cfr. can. 833 del C.J.C.), con l'installazione nello scanno capitolare.

CAPO III

UFFICI CAPITOLARI

Art. 6

Il Capitolo è presieduto da un Canonico, eletto a maggioranza assoluta dai canonici *effettivi de numero* e confermato dall'Arcivescovo che presiede a detta elezione, a cui può inviare, per giusta causa, un suo delegato. In caso di parità nelle elezioni, risulta eletto Presidente il canonico *effettivo* più anziano di nomina.

Il Presidente rimane in carica per 5 anni rinnovabili e presiede il Capitolo, lo rappresenta e ne designa eventuali sostituti e/o delegati per quei servizi che i titolari sono impossibilitati ad espletare, ne dirige e coordina l'attività

a norma del diritto, pur restando *un primus inter pares*.

Il presidente del Capitolo assume la legale rappresentanza dell'Ente nell'ambito dell'Ordinamento civile, con tutti i diritti e i doveri conseguenti.

Art. 7

Il Capitolo, tra gli altri, presenta al suo interno: l'amministratore del Capitolo (che ordinariamente sia il presbitero Vicario episcopale per l'economia dell'Arcidiocesi; altrimenti egli venga eletto tra i canonici effettivi *de numero*, considerata l'esperienza e la perizia in ambito amministrativo), e il Segretario, il quale verrà eletto a maggioranza assoluta, tra i *canonici effettivi de numero*. In caso di parità di voto, risulta eletto Segretario il canonico che sia *canonico effettivo* più anziano di nomina. L'amministratore cura l'amministrazione economica del Capitolo e dei suoi beni. In particolari circostanze, su delega scritta del Presidente del Capitolo, può anche assumere la funzione di Legale Rappresentante. Al Segretario, spetta curare la redazione dei verbali delle riunioni capitolari e la custodia dell'archivio corrente del Capitolo. Sarà cura del Segretario trasmettere alla Curia Arcivescovile copia dei verbali e degli atti di maggiore importanza. Il Segretario curerà, infine, d'intesa con il Presidente del Capitolo, i turni del servizio capitolare.

Art. 8

L'ufficio di Presidente, dell'Amministratore del Capitolo e del Segretario sono conferiti per cinque anni, rinnovabili.

Art. 9

Tra i canonici *effettivi de numero* l'Arcivescovo nomina il Penitenziere della Cattedrale. Il Penitenziere, ai sensi del can. 508 del C.J.C., ha in forza dell'ufficio la facoltà ordinaria di assolvere in foro sacramentale dalle censure, non riservate alla Sede Apostolica.

Art. 10

I Canonici sono membri del Sinodo diocesano e hanno l'obbligo di parteciparvi (can. 463 § 1, 3 del CIC).

Parimenti il Capitolo è invitato al Concilio provinciale (can. 443 del CIC).

Art. 11

Tra i Canonici viene eletto un rappresentante all'interno del Consiglio presbiterale diocesano.

CAPO IV

INSEGNE CANONICALI

Art. 12

Le obbligatorie insegne canonicali, genericamente previste dal can. 506 § 2 del CIC, sono: l'abito talare filettato nero, la cotta e la mozzetta di colore paonazzo. Le insegne possono essere indossate anche fuori dalla Chiesa cattedrale, ma non al di fuori dei confini dell'Arcidiocesi e sempre con il permesso dell'Arcivescovo.

Art. 13

I Canonici insigniti dalla Santa Sede di titoli onorifici non possono usare le relative insegne come veste capitolare.

Art. 14

Il titolo di precedenza in Capitolo spetta, nel seguente ordine, al Presidente e agli altri canonici effettivi de numero, ai sovranumerari, agli onorari, e ai *durante munere* secondo l'anzianità di nomina.

CAPO V

OBBLIGHI CORALI E MINISTERIALI

Art. 15

Il Capitolo collabora in Cattedrale al ministero del Sacramento della riconciliazione, specie nei giorni di maggiore concorso di popolo, aiutando il canonico penitenziere. All'inizio dell'anno, il presidente del Capitolo concorderà, con il parroco canonico della Cattedrale, il calendario degli eventi nei quali possibilmente si richiede la presenza dei canonici per garantire le Confessioni.

Art. 16

§ 1 — Il Capitolo è tenuto a dare la propria disponibilità per le celebrazioni *dell'undena* in preparazione alla festa dei Santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato.

§ 2 — Il Capitolo dei Canonici è tenuto a partecipare alla celebrazione e alle Messe Pontificali presiedute in Cattedrale dall'Arcivescovo, appresso elencate:

- Maria Ss.ma Madre di Dio (1 gennaio)
- Epifania;
- Mercoledì delle Ceneri
- Messa Crismale;
- Messa *in Coena Domini*
- Venerdì Santo
- Veglia di Pasqua
- Messa del giorno della Pasqua di Risurrezione;
- Pentecoste;
- Solennità di Maria Assunta;
- Solennità dei Santi Patroni Oronzo, Giusto e Fortunato
- Martirio di S. Oronzo (penultima domenica di ottobre)
- Dedicazione della Chiesa Cattedrale (6 novembre)
- Natale del Signore.

I canonici sono tenuti a partecipare anche alla processione cittadina del *Corpus Domini* e alla Processione in onore dei Santi Patroni dell'Arcidiocesi, Oronzo, Giusto e Fortunato.

Art. 17

Sono esentati dagli obblighi capitolari:

- Il Penitenziere mentre attende alle confessioni sacramentali;
- chi è impossibilitato per grave causa da giustificare al Presidente del Capitolo;
- chi partecipa ad un corso annuale di esercizi spirituali per il clero,

- chi, con il consenso del Capitolo, è assente per utilità del medesimo;
- chi ha altri concomitanti impegni per uffici Pastoralis e Ministeriali dell'Arcidiocesi.

Art. 18

La perdita dell'ufficio di canonico della Cattedrale si ha nei casi previsti dal Codice di Diritto Canonico (cfr. cann.184—196). L'Arcivescovo, con il consenso dei canonici *effettivi de numero* del Capitolo, può rimuovere un canonico *effettivo de numero*, ma solo per giusta e ragionevole causa.

Art. 19

In caso di assenza o inadempienza prolungata e ingiustificata da parte di uno dei suoi membri, il Capitolo verifica quali procedure siano da intraprendere per affrontare la situazione e risolverla fraternamente. Qualora non si trovino vie di soluzione, il caso viene demandato all'Arcivescovo dal Presidente del Capitolo.

Art. 20

Le esequie di un Canonico si svolgeranno nella Cattedrale, se questi non ha espresso volontà diversa, e i canonici hanno l'obbligo di parteciparvi.

Art. 21

Ogni canonico è tenuto a celebrare tre Sante Messe di suffragio per il canonico defunto. Nel settenario della Commemorazione di tutti i defunti o comunque nel mese di novembre, il Capitolo si unirà alla celebrazione dell'Arcivescovo in

Cattedrale in suffragio degli Arcivescovi e dei Canonici defunti.

Art. 22

Il presente Statuto andrà in vigore con l'approvazione dell'Arcivescovo.

Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate o integrate dal Capitolo stesso con un atto deliberativo a maggioranza assoluta tra *i canonici effettivi de numero*, seguito dall'approvazione dell'Arcivescovo (cfr. can. 505 del C.J.C.).

NUOVA COMPOSIZIONE (IN NERETTO LE NUOVE NOMINE)

CANONICI EFFETTIVI DE NUMERO

Mons. Giancarlo Polito, presidente

Don Biagio Miranda

Mons. Luigi Manca

Don Vincenzo Caretto

Mons. Antonio Montinaro, amministratore

Mons. Adolfo Putignano

Don Mario Donadei

Mons. Mauro Carlino, penitenziere e segretario

Don Attilio Mesagne

Don Vito Caputo

CANONICI ONORARI

Don Mario De Nunzio

Don Antonio Pellegrino

Mons. Angelo Renna

Mons. Cesare Lodeserto

Mons. Flavio De Pascali

CANONICI SOVRANNUMERARI

Don Vincenzo Martella

Don Mattia Murra

Don Francesco Pesimena

Don Gianmarco Errico

Don Alberto Taurino

Don Emmanuel Riezzo

Don Riccardo Calabrese

Don Michele Giannone

Don Francesco De Matteis

Don Antonio De Nanni

Don Aldo Marzo

Don Cosimo Marullo

Don Alessio Seconi

DURANTE MUNERE

Don Antonio Bergamo

Mons. Vincenzo Marinaci, vicario episcopale

Mons. Nicola Macculi, vicario episcopale

Don Antonio Bruno, vicario episcopale

Don Stefano Spedicato, vicario episcopale

Don Salvatore Corvino, seminario arcivescovile

Don Andrea Gelardo, segretario arcivescovile

Don Luca Curlante, seminario arcivescovile

Don Emanuele Tramacere, vicario parrocchiale centro storico Lecce